

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2435-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

(RELATORE CALLEGARO)

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Diritto di visita dei nonni

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, CARUSO Antonino
e CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame tende a colmare una lacuna finora non presa in considerazione dal legislatore che, pur avendo provveduto a regolare i rapporti fra coniugi e fra genitori e figli, non ha mai compiutamente disciplinato, nell'ambito del diritto di famiglia, le relazioni tra nipoti e nonni.

Va a tal proposito evidenziato che generalmente in una situazione familiare ordinaria, in cui i genitori convivano, non si pone alcun profilo problematico in relazione al diritto di visita degli ascendenti, in quanto nell'attuale contesto sociale spesso i nonni sostituiscono i genitori stessi in numerose attività di assistenza al minore - anche perché di solito sia il padre che la madre sono impegnati per larga parte della giornata nello svolgimento di un'attività lavorativa. La questione risulta più complessa per i casi in cui i genitori siano separati o divorziati e va evidenziato che anche in tali circostanze il ruolo dei nonni può rivestire una valenza fondamentale, al fine di tutelare la serenità e il benessere psichico del minore.

Le modifiche apportate dalla Commissione durante l'*iter* in sede referente, relativamente al comma 1 dell'articolo 1, risultano ispirate dalla finalità di incentrare la disciplina in esame sul principio della tutela del diritto del minore alle relazioni affettive, anziché sul mero diritto dei nonni in ordine ai rapporti con i nipoti. Inoltre, il dovere di con-

sentire e non ostacolare le relazioni tra minori e ascendenti viene posto in carico di chiunque eserciti la potestà sul minore stesso, anziché sui soli genitori - come invece stabilito nel testo originario.

In caso di inosservanza del sopracitato dovere o comunque nelle ipotesi di violazione del diritto dei minori alle relazioni affettive con gli ascendenti, viene attribuito al giudice il potere di disciplinare in concreto le modalità di esercizio di tale diritto, configurando tuttavia un vero e proprio obbligo per lo stesso di sentire previamente anche il minore ultradecenne - e non quindi una mera facoltà di ascolto del minore, come previsto invece nella versione originaria del disegno di legge in esame.

La competenza giurisdizionale in ordine alla materia in esame viene attribuita al tribunale dei minori, che risulta più idoneo a valutare i profili attinenti all'interesse del minore.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame appare ispirato da ragioni di carattere logico-sistematico.

Si auspica infine che l'Assemblea voglia valutare con attenzione il provvedimento in questione, attesa la delicatezza della materia trattata, che involge profili inerenti alla sfera relazionale del minore.

CALLEGARO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

18 maggio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

18 gennaio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALBERTI CASELLATI
ED ALTRI

Diritto di visita dei nonni

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 317-*bis* del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 317-*ter*. (*Diritto di visita degli ascendenti*) - I genitori, o il genitore che ha l'esercizio della potestà sul minore, hanno il dovere di consentire e non ostacolare il rapporto tra i figli e i genitori del padre e della madre dei figli, ove ciò non sia in contrasto con l'interesse del minore.

In caso di inosservanza di quanto disposto al primo comma, il giudice, **accertato l'inadempimento dell'obbligo**, su istanza dei genitori del padre e della madre del minore, sentito chi esercita la potestà e, **qualora lo ritenga opportuno**, il minore, disciplina le modalità di esercizio del diritto **di visita**.

I provvedimenti di cui al secondo comma sono di competenza del Tribunale per i minorenni.

Nei giudizi di separazione personale giudiziale e di divorzio, il giudice competente ad assumere i provvedimenti di cui al secondo comma è lo stesso giudice della separazione e del divorzio».

2. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo la parola: «317-*bis*,» è inserita la seguente: «317-*ter*, **primo e secondo comma**,».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Diritto dei minori alle relazioni con gli ascendenti

Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 317-*ter* - (*Diritto dei minori alle relazioni con gli ascendenti*). - **I minori hanno diritto alle relazioni affettive con gli ascendenti dei genitori ove ciò non sia in contrasto con i loro interessi. Chiunque eserciti la potestà sul minore ha il dovere di consentire e non ostacolare tale rapporto.**

In caso di inosservanza di quanto disposto al primo comma il giudice, su istanza **degli ascendenti**, sentito chi esercita la potestà ed il minore **ultradecenne**, disciplina le modalità di esercizio **di tale** diritto.

Identico».

Soppresso

2. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo le parole: «317-*bis*,» sono inserite le seguenti: «317-*ter*,».

